

COMMISSIONE REGIONALE IN MATERIA DI OPERE O DI COSTRUZIONI E RELATIVA VIGILANZA IN ZONE SISMICHE
(in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, è costituita la "Commissione sismica regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche", di seguito indicata anche come Commissione.

1. ATTIVITÀ

- 1.1 L'attività della Commissione è quella di supportare la Struttura regionale competente in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, di seguito indicata anche come Struttura, nello svolgimento delle funzioni previste dalla normativa stessa.
- 1.2 Tali attività riguardano in particolare:
 - 1.2.1 lo svolgimento delle istruttorie tecnico-amministrative e l'espressione del relativo parere, con riferimento a:
 - 1.2.1.a istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. 33/2015, per le opere di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, della medesima legge;
 - 1.2.1.b richieste di parere tecnico di cui all'art. 8, comma 4, della L.R. 33/2015 effettuate dai Comuni competenti;
 - 1.2.1.c istanze per il rilascio del certificato preventivo ai lavori di sopraelevazione (art. 90, comma 2, del D.P.R. 380/2001);
 - 1.2.1.d procedimenti relativi a costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione (art. 104 del D.P.R. 380/2001);
 - 1.2.2 supporto nello svolgimento delle attività di controllo, in capo alla Struttura, sugli interventi di competenza regionale o comunale, nell'ambito di quelli previsti dalla normativa regionale;
 - 1.2.3 supporto al preposto Gruppo di Lavoro regionale nella predisposizione di documenti metodologici, linee guida, analisi, studi e rapporti di monitoraggio sulle tematiche di competenza della Struttura;
 - 1.2.4 supporto al medesimo Gruppo di Lavoro nella predisposizione di criteri per l'esame dei progetti e per l'espressione dei pareri da parte delle autorità competenti.

2. COMPOSIZIONE

- 2.1 La Commissione è composta da n. 1 coordinatore, da n. 1 segretario tecnico e da n. 6 componenti esperti in materia sismica.
- 2.2 Sono componenti della Commissione:
 - 2.2.1 il Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Coordinatore);
 - 2.2.2 n. 1 funzionario della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015 (Segretario tecnico);
 - 2.2.3 n. 4 esperti in strutture e progettazione in zone sismiche;
 - 2.2.4 n. 1 esperto in geotecnica sismica;
 - 2.2.5 n. 1 esperto in geologia sismica.
- 2.3 I requisiti professionali richiesti ai componente esperto individuati ai punti 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, sono i seguenti:
 - 2.3.1 *Esperto in strutture e progettazione in zone sismiche:*
 - 2.3.3.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o architettura;
 - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
 - 2.3.3.c comprovata specializzazione in materie affinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:
 - progettazione di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche, nel rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008;
 - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
 - direzione lavori e/o collaudo di infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
 - 2.3.2 *Esperto in geotecnica sismica:*
 - 2.3.2.a laurea quinquennale o laurea specialistica in ingegneria o geologia;
 - 2.3.2.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale nella Sez. A;
 - 2.3.2.c comprovata specializzazione universitaria in materie affinenti il rischio sismico, acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti: e
 - effettuazione di verifiche tecniche sull'esposizione e la vulnerabilità sismica di edifici e costruzioni civili in generale;
 - studi geotecnici in relazione ad infrastrutture o strutture complesse in zone sismiche.
 - 2.3.3 *Esperto in geologia sismica*
 - 2.3.3.a laurea in scienze geologiche;
 - 2.3.3.b abilitazione all'esercizio della professione e, per i soggetti esterni alla pubblica amministrazione, iscrizione al relativo albo professionale;
 - 2.3.3.c comprovata specializzazione universitaria acquisita tramite *curriculum vitae* universitario e esperienza professionale nei seguenti ambiti:

Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016

- studi geologici/geotecnici nell'ambito della progettazione e verifica di opere in zone sismiche;
 - esperienza in studi di microzonazione sismica o risposta sismica locale.
- 2.4 Il coordinamento della Commissione è affidato al Dirigente della Struttura regionale competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 33/2015, il quale assicura, attraverso la medesima Struttura, anche le attività di supporto e di segreteria tecnica della Commissione.
- 2.5 In sede di votazione collegiale ogni componente, ad esclusione del segretario tecnico, ha diritto di voto.

3. NOMINE, SOSTITUZIONI, COMPENSI

- 3.1 I componenti esperti della Commissione vengono prioritariamente ricercati all'interno dei ruoli dell'Amministrazione.
- 3.2 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. 33/2015, per le professionalità non rinvenibili nei ruoli dell'Amministrazione, si provvede alla loro individuazione all'esterno della pubblica amministrazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo il punto 4.
- 3.3 Il compenso per gli esperti esterni è stabilito in un gettone di presenza di euro 250 a seduta, da intendersi onnicomprensivo e al lordo.

4. PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Per l'individuazione dei componenti esterni della Commissione, in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2, è disposta la pubblicazione di un apposito avviso, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 20/2008. Alla conclusione delle procedure di selezione, le nomine saranno effettuate con provvedimento della Giunta regionale. Sono rispettate le cause ostative alla nomina di cui alla D.G.R. n. X/3 del 20 marzo 2013, allegato D-0.

I componenti esterni durano in carica sino al subentro della nuova Giunta regionale, a seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina.

L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive alle riunioni della Commissione, attestata dal Segretario della Commissione, comporta la decadenza dall'incarico di componente esterno.

Ciascun componente è tenuto, senza compensi suppletivi, a fornire pareri e/o approfondimenti in ordine a ulteriori tematiche di rilievo strategico di interesse regionale, su richiesta di uno dei Coordinatori.